Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla convenuta di non aver attuato correttamente e completamente tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e agli allegati II (A.1, A.2, A.3 e A.5) e III (1.1, 1.2, 1.3 e 2) alla direttiva 91/676/CEE. La Commissione nutre dubbi circa la conformità della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione vertente:

- sui periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, se non vietata;
- sulla capacità dei depositi per effluenti da allevamento;
- sul metodo di calcolo della quantità di azoto da utilizzare per una fertilizzazione equilibrata;
- sulla limitazione quantitativa dello spargimento degli effluenti da allevamento;
- sulla disciplina dello spargimento su terreni in ripida pendenza;
- sulla disciplina dello spargimento su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati.

(1) GU L 375, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — WIND Telecomunicazioni SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-254/12)

(2012/C 217/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: WIND Telecomunicazioni SpA

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (¹), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-255/12)

(2012/C 217/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (¹), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-256/12)

(2012/C 217/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

⁽¹) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

⁽¹) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.